



Monza 24/06/21

Alla c.a. di:

Ministero della Transizione Ecologica

Ministero della Cultura

Presidenza Commissione Ambiente di Camera e Senato

Presidenza Commissione Industria di Camera e Senato

Presidenza Commissione Affari Costituzionali di Camera e Senato

Oggetto: Proposte in relazione al DL Semplificazioni

Per conto di ITALIA SOLARE - associazione di promozione sociale con circa 600 iscritti (operatori del settore che coprono tutta la filiera, proprietari di impianti fotovoltaici e sostenitori del solare fotovoltaico), finalizzata alla promozione delle fonti rinnovabili e in particolare della fonte fotovoltaica - con la presente si intende fare **una serie di proposte per rendere più efficaci le disposizioni del DL Semplificazioni 77/2021**. Per ogni punto analizzato nel testo si riporta anche una breve spiegazione.

Certi di una vostra attenta considerazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Paolo Rocco Viscontini

Presidente ITALIA SOLARE

Prima proposta di modifica

L'Articolo 31 comma 2 del DL 77/2021 è modificato come di seguito:

1 - All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applicano **le disposizioni in materia di procedura abilitativa semplificata di cui al comma 1**. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleggi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda i necessari atti per l'edificazione."

Spiegazione:

Questa modifica permette agli impianti, per i quali è riconosciuta l'esclusione dallo screening, di **avere tempi certi di autorizzazione attraverso la procedura abilitativa semplificata comunale** che, dopo 30 giorni dalla domanda, consente l'autorizzazione e risponde ai principi di sussidiarietà verticale di cui alla legge delega comunitaria.

Seconda Proposta di modifica

All'Articolo 31 comma 2 del DL 77/2021 è aggiunto un articolo 31 comma 2 bis del seguente tenore:

"All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 bis è inserito il seguente: "9-ter La procedura abilitativa semplificata di cui all'Articolo 6 comma 9 bis si applica anche alla costruzione ed esercizio di impianti di Potenza fino a 10 MW connessi in media tensione in zone diverse dalle zone industriali, commerciali e produttive purché ammessi a fruire degli incentivi per la produzione di energia Elettrica da fonte rinnovabile."

Spiegazione

Considerato che a causa dell'assenza di autorizzazioni non si riesce ad autorizzare le potenze ad asta, **per velocizzare le procedure di autorizzazione si dovrebbe prevedere la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ed esenzione da screening** per tutti gli impianti che possono essere incentivati.

Terza proposta di modifica:

L'articolo 31 comma 2 del DL 77/2021 è sostituito dalla previsione che segue:

1 - All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applicano **le disposizioni in materia di procedura abilitativa semplificata di cui al comma 1**. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione."

Spiegazione

La norma riprende il testo della prima proposta e introduce un'ulteriore semplificazione eliminando il requisito che "l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La proposta parte dalla constatazione che **se vi sono vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici, i relativi consensi devono essere ottenuti anche se si fa una procedura abilitativa semplificata**, avrebbe quindi senso mantenere comunque la procedura semplificata.

Quarta Proposta di modifica

All'Articolo 31 comma 2 del DL 77/2021 è aggiunto l'Articolo 31 comma 2 bis del seguente tenore:

L'Articolo 6 comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs. 28/2011 sono modificati come di seguito:

b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: **interventi di modifica della connessione, ovvero** che, anche a seguito di modifiche della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano un aumento delle volumetrie di servizio nella **misura strettamente necessaria ad ospitare le apparecchiature** e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;

c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: **interventi di sostituzione dei componenti o della connessione**, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

Spiegazione

Per dare piena efficacia alle previsioni in materia di Dichiarazione Inizio Lavori Asseverata (**DILA**) occorre chiarire che la stessa **in caso di revamping si applica a tutte le componenti dell'impianto**. Altrimenti una semplificazione parziale non ha un'effettiva utilità pratica.

Quinta Proposta di modifica

All'Articolo 31 comma 2 del DL 77/2021 è aggiunto l'Articolo 31 comma 2 ter del seguente tenore:

*L'Articolo 6bis comma 3 del D. Lgs. 28/2011 è modificato come di seguito: "Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, **di serre agricole, tettoie e pensiline** e di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. **Nella definizione di impianto fotovoltaico sono compresi anche i volumi strettamente necessari a contenere le infrastrutture e gli impianti necessari al funzionamento e alla connessione dell'impianto stesso. Nei casi previsti dal presente comma 3, con la dichiarazione e le modalità previste nel comma 1 il proponente ha facoltà di autorizzare contestualmente tutte le opere connesse agli impianti anche se insistenti in aree tutelate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 44, a condizione che, oltre agli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete, alla dichiarazione vengano allegati, ove richiesti ai sensi della normativa di volta in volta vigente, gli atti di assenso e i nulla osta relativi alle interferenze esistenti e alla disponibilità delle aree interessate, nonché quelli relativi alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, del rischio idrogeologico. La presente disposizione è senza pregiudizio delle discipline regionali e nazionali di maggiore semplificazione.***

Spiegazione

Con questa disciplina **si estende anche a serre, tettoie e pensiline la procedura semplificata di DILA** e si chiarisce che con la DILA nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica **viene autorizzata anche la linea elettrica.**

Sesta Proposta di modifica

L'articolo 31 comma 5 del DL 77/2021 è sostituito dalla previsione che segue:

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

*“1-quater. **Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni tecnologiche tali da non compromettere la continuità, ovvero tali da supportare la ripresa, delle attività di coltivazione agricola o zootecnica, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture.**»*

*«1 Quinquies. **Il comma 1 non si applica agli impianti in aree a destinazione urbanistica agricola nelle quali non sono stati percepiti contributi per l'agricoltura negli ultimi dieci anni.**»*

Spiegazione

Con questa proposta si suggerisce di non inserire quale **presupposto degli incentivi** soluzioni tecnologiche specifiche come quelle a montaggio verticale, ma **qualsiasi tecnologia che consenta la produzione energetica senza compromettere la continuazione dell'attività agricola o zootecnica**. Si suggerisce inoltre di prevedere la possibilità di **incentivare gli impianti in tutte quelle aree dove da almeno 10 anni non siano percepiti contributi per l'agricoltura** e che quindi di fatto risultino non utilizzabili a scopi agricoli.

Settima Proposta di modifica

All'Articolo 31 comma 6 del DL 77/2021 è aggiunto l'Articolo 31 comma 6 bis del seguente tenore:

Sino a quando sia dichiarata dal Ministero della Transizione Ecologica, la costituzione e piena operatività di tutti gli organi incaricati di dare attuazione a quanto previsto all'Articolo 8 comma 2 bis del Decreto Legislativo 152/2006 la competenza per i procedimenti di autorizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW rimane secondo la disciplina vigente prima della pubblicazione del Decreto Legge 77/2021, salvo che il proponente intenda comunque procedere secondo la nuova disciplina, attendendo la costituzione di tali organi. Qualora il proponente intenda rinunciare alle procedure ambientali in corso per richiedere la valutazione di impatto ambientale in via statale, rimangono impregiudicate la domanda di autorizzazione unica eventualmente già proposta nella diversa procedura e la validità delle soluzioni di connessione già ottenute».

Spiegazione

Fra il momento del trasferimento della competenza al Ministero della Transizione Ecologica per le valutazioni di impatto ambientale e il momento in cui è costituita la Commissione VIA statale speciale possono passare anche tempi molto lunghi. **È necessario garantire dunque che fino a che la Commissione VIA statale è costituita rimangano valide, per chi ne ha fatto richiesta, le vecchie procedure di autorizzazione.**

Altrettanto importante è consentire, per chi ne fa istanza, la rinuncia alle procedure ambientali regionali per instaurare quelle statali mantenendo però valide la connessione e la domanda di autorizzazione unica.

Ottava Proposta di modifica

All'Articolo 31 comma 6 del DL 77/2021 è aggiunto l'Articolo 31 comma 6 ter del seguente tenore:

Le previsioni di cui all'Articolo 31 comma 6 sono senza pregiudizio della possibilità in alternativa di richiedere la verifica ambientale o la valutazione di impatto ambientale a livello regionale, secondo le norme previgenti, ove il proponente ne faccia espressa opzione.

Spiegazione

Alcune **Regioni** hanno sviluppato efficienti procedure di autorizzazione e si sono dotate di una adeguata organizzazione per le istruttorie. Sembra dunque efficiente **mantenere operative tali organizzazioni per i proponenti che lo ritengano opportuno.**

Nona Proposta di modifica

L'articolo 20 comma 1 del DL 77/2021 l'articolo 25 comma 2 bis è modificato come di seguito:

“Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. *Nel caso di procedimenti per impianti a fonte rinnovabile il concerto del direttore generale del Ministero della Cultura, è previsto nei casi in cui ai sensi dell'articolo 30 del DL 77/2021 è prevista la partecipazione del Ministero della Cultura, mentre negli altri casi il Direttore Generale del Ministero della Cultura rilascerà parere non vincolante. La Commissione e il Direttore Generale del Ministero della Cultura dovranno nelle proprie valutazioni attenersi ai principi stabiliti nelle disposizioni attuative dell'Articolo 5 comma 1 lettera a). 1 della legge 21 aprile 2021 n. 53.* Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. *È facoltà del proponente avviare la procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'Articolo 12 del D. Lgs. 387/2003 dopo l'ottenimento del provvedimento favorevole di impatto ambientale, se lo ritiene opportuno.*”

Spiegazione

La proposta mira a fare sì che **le valutazioni in materia di impianti a fonti rinnovabili siano coordinate con gli obiettivi della pianificazione nazionale** da effettuarsi ai sensi della legge delega di attuazione della direttiva rinnovabili e a prevedere un potere di veto delle soprintendenze solo nei casi in cui vi siano vincoli o si sia vicini ad aree soggette a vincoli (così come definito dalle linee guida del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010), avendosi altrimenti solo un parere dalla soprintendenza. Da ultimo, per semplificare la procedura, si è previsto che **è facoltà dei proponenti avviare le pratiche di autorizzazione unica solo dopo l'ottenimento della valutazione di impatto ambientale.**

Decima Proposta di modifica

L'articolo 31 comma 1 del DL 77/2021 è modificato come di seguito:

All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: "2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.";

Spiegazione

L'**esclusione** dalle **valutazioni di impatto ambientale** sembra coerente che **si applichi anche quando gli accumuli sono installati congiuntamente ad impianti alimentati a fonte rinnovabile**. La lettera b) sembra sistematicamente incongruente con l'articolo riferito alle fonti rinnovabili.

Undicesima proposta di modifica

All'articolo 32 comma 1 del DL 77/2021 è fatta la seguente modifica.

All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il terzo periodo, è sostituito dai seguenti: " *Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, con esclusione delle verifiche di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni in aumento delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dall'Articolo 6 bis.* Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente.";

Spiegazione

Si ritiene importante da un punto di vista sistematico che sia chiarito che la disciplina sulle varianti non sostanziali **non impatta sulla disciplina di semplificazione con DILA per le opere di revamping**. Per consentire un'effettiva semplificazione, rispetto agli interventi qualificati come non sostanziali, occorre poi chiarire che **le varianti in riduzioni sono non sostanziali e che quando si hanno varianti non sostanziali non sono necessari procedimenti ambientali**.

Dodicesima proposta di modifica

All'Articolo 33 comma 1 del DL 77/2021 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

d) All'articolo 119 comma 5 del DL 34/2021 le parole «dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con «dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2025»;

e) *La previsione della CILA come strumento per autorizzare gli interventi da eseguirsi ai sensi del presente articolo è senza pregiudizio della possibilità di avvalersi di autorizzazioni più semplificate ove ammissibili»;*

f) All'Articolo 119 viene aggiunto il comma 16-opties come di seguito: «*Ai fini della attribuzione dei benefici di cui al presente articolo la potenza degli impianti fotovoltaici viene determinata con le medesime modalità con le quali viene determinata ai fini del calcolo della potenza in immissione ai fini della connessione»;*

g) *La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei casi di seguito e le altre detrazioni cui tale beneficio è esteso dal presente articolo si applicano nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 1 Gennaio 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 si applicano nella misura del 110 per cento nei seguenti casi:...;*

h) Per gli interventi di cui all'Articolo 16 bis comma 1 lettera l) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui all'Articolo 119 comma 1. La detrazione di cui all'Articolo 16 bis comma 1 lettera l) del DPR 22 Dicembre 1986, n. 917 per la rimozione dell'amianto viene comunque sempre incrementata al 75 % delle spese documentate e si applica anche a soggetti d'impresa, con un limite massimo di spesa pari a Euro 96.000 per unità immobiliare dell'edificio sul quale si provvede alla sostituzione dell'amianto. La detrazione di cui all'Articolo 16 bis comma 1 lettera l) è sempre compatibile con gli incentivi alla produzione di fonti rinnovabili e alla stessa si applica quanto previsto dall'Articolo 121 del DL 34/2021»

i) Dal 1 gennaio 2022 i benefici dell'Articolo 119 del DL 34/2020 non si applicheranno per l'acquisto di apparecchiature che siano alimentate esclusivamente a fonte fossile»

Spiegazione

Con il presente emendamento si intende:

- (i) chiarire che anche per il fotovoltaico come per gli interventi di efficienza il **superbonus è esteso al 30 giugno 2025**;
- (ii) chiarire che la previsione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi superbonus è una facoltà che non pregiudica la possibilità di fare interventi in edilizia libera ove possibile;
- (iii) specificare che ai fini del superbonus la potenza dell'impianto è quella cui si fa riferimento per la connessione dell'impianto;
- (iv) programmare una stabilizzazione sino al 2025 del superbonus;
- (v) prevedere **speciali benefici per la rimozione dell'amianto** industriale e residenziale;
- (vi) dal 1° gennaio 2022 **precludere l'uso del superbonus per impianti esclusivamente fossili**.

Tredicesima proposta di modifica

All'Articolo 31 del DL 77/2021 aggiungere un comma 8 del seguente tenore:

Entro sessanta giorni sono adottati ulteriori bandi relativi alle procedure di asta e registro di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, fino al 31 gennaio 2023, secondo modalità e tempi di cui al medesimo articolo 4.»

Spiegazione

In autunno ci sono le ultime aste del DM FER 1 e se non viene stabilita una proroga l'unico strumento che incentiva lo sviluppo di nuove rinnovabili si fermerà. **È necessario prorogarlo almeno fino al 31 gennaio 2023.**

Quattordicesima proposta di modifica

Intervenire sull'art.19 comma 1 aggiungendo il punto 4):

- al comma 8 è aggiunto alla fine il periodo "In tale caso i tempi del procedimento di VIA sono ridotti della metà."

Spiegazione

Considerato che la procedura di assoggettabilità a VIA di fatto si sovrappone, per alcuni passaggi e documentazione da produrre, al procedimento di VIA, si propone di inserire all'articolo 19 "Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva" del DL Semplificazioni, **una disposizione che preveda la riduzione delle tempistiche del procedimento di VIA qualora sia avvenuta la procedura di assoggettabilità a VIA.**

Quindicesima proposta di modifica

Intervenire sull'art. 23 apportando le seguenti modifiche:

- aggiungere in fondo al comma 3 le seguenti parole: Le richieste avanzate dalle autorità coinvolte dovranno essere adeguatamente motivate dalla necessità di comprendere al meglio le peculiarità del progetto analizzato, al fine di poter rilasciare un parere favorevole, al più con prescrizioni. Le determinazioni devono essere espresse nei limiti delle rispettive competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite in quanto nulle.
- Cancellare nel comma 4 le seguenti parole: salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati

Spiegazione

Occorre sensibilizzare maggiormente gli enti chiamati ad esprimere un giudizio nel procedimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) a **motivare il loro parere**. Si valuta positivamente il fatto che le richieste delle autorità coinvolte nella conferenza di servizi preliminare mirino a valutare il progetto con l'obiettivo di **individuare soluzioni che permettano il conseguimento di un parere favorevole** e non si limitino solo ed esclusivamente ad individuare le criticità per il rigetto. Da qui deriva la seguente richiesta di modifica del comma 3; mentre la richiesta di modifica del comma 4 serve a **responsabilizzare tutti gli enti chiamati ad esprimere un parere a partecipare attivamente sin dalla fase preliminare del PAUR**. Se non si recepisce la richiesta di modifica del comma 4 potrebbe accadere che un qualsiasi ente che non si presenti nella fase preliminare del PAUR - nel corso della quale gli enti comunicano al proponente le informazioni da inserire nello studio preliminare ed il relativo dettaglio, il rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta la variante urbanistica e la metodologia da adottare per la predisposizione dello studio, nonché la definizione delle condizioni per ottenere atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto - si possa presentare nella successiva fase della conferenza di servizi con richieste di modifiche e prescrizioni che vanificano tutto il lavoro svolto dagli enti e dal proponente nella fase preliminare.

Sedicesima proposta di modifica

Intervenire sull'art. 24 apportando le seguenti modifiche

Dopo il comma 7-ter aggiungere il seguente:

7 – quater. Al comma 8 in fine sono aggiunte le seguenti parole “Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite, in quanto nulle.. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.”

Spiegazione

Occorre sensibilizzare maggiormente gli enti chiamati ad esprimere un giudizio nel procedimento del PAUR a motivare il loro parere. Si valuta positivamente il fatto che le richieste delle autorità coinvolte nella conferenza di servizi preliminare mirino a **valutare il progetto con l'obiettivo di individuare soluzioni che permettano il conseguimento di un parere favorevole e non si limitino solo ed esclusivamente ad individuare le criticità** per il rigetto. Le prescrizioni devono essere di natura costruttiva e non distruttiva. Tutti noi, non siamo chiamati ad elencare le difficoltà che incontriamo, ma a superarle. Da qui deriva la seguente richiesta di aggiungere il comma 7-quater.

Diciassettesima proposta di modifica

Intervenire sull'art. 24 del apportando le seguenti modifiche

- Dopo il comma 8 è aggiunto il comma: 8-bis. Decorsi i termini di cui al comma 7, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento, decorsi i quali il provvedimento si intende rilasciato.

Spiegazione

In analogia a quanto previsto nell'art. 20 del DL Semplificazione che introduce un potere sostitutivo in caso di inerzia del procedimento di VIA in sede statale, analogamente si propone di **introdurre un potere sostitutivo in caso di inerzia nei procedimenti a VIA regionale**. Da qui la proposta di aggiungere il comma 8-bis.

Diciottesima proposta di modifica

Intervenire sull'art. 24 del DL Semplificazioni apportando le seguenti modifiche

- dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 10. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, da redigersi a valle di quest'ultima entro i 5 giorni successivi. La pubblicazione del provvedimento unico autorizzatorio regionale sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati.

Spiegazione

La proposta di aggiungere il comma 10 deriva dalla volontà (e perseguimento del fine) di **rendere certi i rapporti giuridici** e ciò vale, in particolare, per il procedimento autorizzativo PAUR che consta di un insieme di atti endoprocedimentali che continuano a vivere di vita propria. In altre parole, prevedere che l'efficacia dei provvedimenti emessi nell'ambito della PAUR decorrano dal momento del rilascio di quest'ultima e prevedere che quest'ultima, completa di tutti i provvedimenti, sia oggetto di pubblicazione con valore legale della stessa, consentirà di evitare l'incertezza rispetto a quando potranno essere ritenuti consolidati gli atti autorizzativi emanati.